DENUNCIA DI REATI EMERSI IN AMBITO SCOLASTICO

SINTESI DELLE LINEE GIUDA OPERATIVE REDATTE DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PARMA

Gli Istituti scolastici costituiscono spesso fonte di **notizie di reato**, in merito alle quali sorge un **obbligo di denuncia in capo al personale scolastico che ne venga a conoscenza.**

La legge infatti (**art. 331** a codice di procedura penale) prevede che, allorquando il **pubblico ufficiale** o **l'incaricato di pubblico servizio**, nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o del suo servizio, venga a conoscenza di un reato perseguibile di ufficio, debba fame denunzia al Pubblico Ministero (e dunque alla Procura della Repubblica) o alla Polizia Giudiziaria (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Locale), **anche se non sia stato individuato l'autore del reato** ‘.

Rivestono la qualifica di **Pubblici ufficiali**:

- il dirigente scolastico della scuola pubblica;
- l'insegnante della scuola pubblica;
- il dirigente della scuola privata paritaria;
- l'insegnante della scuola privata paritaria;
- il direttore dei servizi generali e amministrativi;
- lo psicologo di un istituto scolastico;

Riveste la qualifica di **Incaricato di pubblico servizio**:

- il personale ATA (personale amministrativo, tecnico e ausiliario)

Tuttavia**, la natura sostanzialmente verticistica dell'Istituto scolastico induce a ritenere che la denunzia debba essere inoltrata dal Dirigente Scolastico, cui spetta la rappresentanza esterna dell'Istituto** (tranne il caso in cui la denunzia riguardi -ad esempio- proprio il Dirigente Scolastico, per cui non sarebbe opportuno rivolgersi a lui per l'inoltro della denunzia)**.**

Ovviamente un conto è la formale denunzia (denominata **nota di trasmissione**, che di fatto spetta al Dirigente scolastico, quale vertice dell'Istituto), altro conto è la **fonte delle notizie**, nel senso che è **necessario che la nota di trasmissione sia accompagnata da una nota/relazione redatta e firmata da parte di chi** (insegnante; personale A.T.A., psicologo) **abbia raccolto la notizie del reato** (a meno che tale notizia non sia stata raccolta direttamente dal Dirigente)**.**

Pertanto, **chi raccoglie la notizia di un reato ha il compito/dovere di redigere una relazione**, il più completa possibile da inoltrare -con la firma- al proprio dirigente con le seguenti specifiche:

- Se più persone (ad esempio: **più insegnanti**) hanno raccolto **contemporaneamente** la notizia**, la relazione sarà redatta, e firmata, da tutti gli interessati.**

- Se invece ciascuno ha raccolto una parte della notizia, ovvero **se la notizia è stata raccolta in tempi diversi**, può essere utile che **ciascuno relazioni per proprio conto**, in maniera da avere più atti autonomi ed indipendenti tra loro**.**

Sarà poi onere del Dirigente raccogliere la/le relazione/ni ed effettuare la comunicazione vera e propria, ovvero presentare la denunzia all'**Autorità giudiziaria** (**Procura della Repubblica**, inviando una pec all'indirizzo procuratore.procura.parma@giustiziacert.it oppure, nel caso in cui il presunto autore del reato sia un minorenne, **Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna**) o all'**Autorità di Polizia**, (Carabinieri, Polizia di Stato e nei piccoli centri Polizia Locale) nei casi di **estrema urgenza** (ad es. rapina, furto o aggressione in fase di svolgimento).

LA NOTIZIA DI REATO

La **notizia di reato**, ossia la notizia di fatti penalmente rilevanti oggetto della denuncia, può riguardare:

- lo studente (autore e/o vittima);
- la vita personale/familiare (e comunque extrascolastica) dello studente;
- il personale della scuola

La **Prima categoria** si riferisce alla **commissione di reati da parte degli studenti** (in alcuni casi il reato può riguardare sia uno studente quale autore che uno studente quale vittima).
Si pensi -a titolo di mero esempio- ai reati più comuni, quali:

- furto
- rapina
- spaccio di droga
- danneggiamento di beni della scuola

Si pensi poi a quelle condotte illecite ai danni di compagni di classe, o di studenti di altre classi, tra cui i più frequenti sono:

- percosse
- lesioni personali
- diffamazione
- violenza privata
- minaccia
- molestie
- trattamento illecito di dati

La **Seconda categoria** di **fatti-reato si riferisce ad episodi della vita extrascolastica degli studenti**.
In particolare il personale scolastico può venire a conoscenza di **notizie**:

1) **apprese o direttamente dallo studente -** ad es. attraverso confidenze fatte oralmente ad un insegnante o allo psicologo di istituto, oppure attraverso un compito in classe, un disegno. Si pensi ai casi in cui emergano, con queste modalità, reati come:

- maltrattamenti in famiglia di cui lo studente sia vittima o testimone
- abusi di mezzi di correzione o disciplina
- abbandono di minori o incapaci
- costrizione o induzione al matrimonio
- abusi riferibili alla sfera sessale (sia perpetrati in famiglia, che da estranei)

2) verificate di persona, attraverso **l'osservazione di**retta dell'insegnante o del personale scolastico.
A titolo di mero esempio si pensi a:

- tagli
- graffi
- macchie di sangue
- fasciature
- difficoltà a deambulare

senza che tali manifestazioni esterne siano state comunicate alla scuola dai genitori.

3) conosciute attraverso una dichiarazione di altra persona – ad es. un compagno/a di classe, destinatario/a delle confidenze del diretto interessato/a.

La **Terza categoria** di fatti-reato riguarda:

- **condotte illecite poste in essere dal personale scolastico** – a titolo esemplificativo si pensi all'appropriazione di somme o di beni appartenenti alla scuola, all'assenteismo, alla falsità in dichiarazioni finalizzate all'inserimento nelle graduatorie scolastiche,

- **condotte illecite poste in essere ai danni di tale personale.**

LA LEGGE N. 25 DEL 4 MARZO 2024

In merito a tali condotte è necessario citare **la legge 4 marzo 2024, n. 25** recante "Modifiche agli articoli 61, '336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico" in vigore dal 30 marzo 2024.

Tale legge interviene in merito ai fenomeni di violenza esercitata dagli studenti, ma anche dai loro familiari, nei confronti del personale della scuola.

Essa aggiunge un'ulteriore **aggravante comune** a quelle già previste dall' **art. 61 c.p.** e modifica le fattispecie di **violenza o minaccia a pubblico ufficiale** (**art. 336 c.p.**) e di **oltraggio a pubblico ufficiale** (**art. 341-bis c.p.**), configurando **specifiche aggravanti di pena** qualora il fatto sia commesso in danno di dirigenti scolastici o personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario della scuole.

LA DENUNCIA DI REATO

La **denunzia** o **nota di trasmissione della notizia di reato**, deve essere il più possibile completa, nel senso che in essa vanno inseriti:

- il fatto commesso;
- l'autore del fatto;
- il luogo ove è stato commesso;
- il tempo in cui è stato commesso;
- i testimoni (ovvero le persone a conoscenza del fatto);
- i documenti (eventuali) a conferma del fatto (foto; video; scritti; audio);
- le generalità complete dei protagonisti (autore; vittima; testimoni; componenti della famiglia);
- la fonte di conoscenza del denunziante (che può essere -come indicato innanzi- la vittima, uno studente, un familiare dello studente; oppure frutto della diretta osservazione di un insegnante; e così via).

Tale elencazione ovviamente è indicativa, in quanto non sempre il firmatario della denunzia sarà in grado di fornire tutte queste indicazioni. Tuttavia, si deve far in modo di riuscire a coniugare essenzialità e completezza e, soprattutto, fornire tutti i dati, **a partire da quelli anagrafici,** di cui si dispone.

Quanto esposto per la denuncia vera e propria, vale anche per la **relazione interna** che l'insegnante (o il personale A.T.A.) indirizza al Dirigente scolastico, che deve essere il **più completa ed esaustiva possibile.**

A tal proposito va sottolineato che quando la notizia di reato riguarda la vita personale/familiare (e comunque extrascolastica) dello studente (ad es. in caso di maltrattamenti; violenze; abusi sessuali; ecc.), **non è sufficiente che il personale si limiti a recepire passivamente il racconto ma è opportuno quel minimo di interazione con il dichiarante**, soprattutto se questi dia l'impressione di fidarsi del suo interlocutore; ovviamente, occorrerà **evitare le c.d. domande suggestive**, cioè le domande che (sia pure involontariamente) rischiano di "suggerire la risposta" (ad esempio, di fronte al racconto di possibili maltrattamenti, va evitata la domanda: "è stato tuo padre?" oppure "è stata tua madre?", la domanda corretta sarà: "chi è stato?'). Inoltre **non appare opportuno coinvolgere (almeno inizialmente) figure estranee, ancorché competenti, quali servizi sociali, psicologo di istituto, l'intervento di ciascuno dei quali renderebbe concreto il rischio di moltiplicazione dei racconti e il rischio di interferenza con le indagini.**

La comunicazione della *notizia* ai genitori dello studente, inoltre, **va certamente evitata** nei casi in cui il *disagio* dello studente sia da ricondurre proprio all'ambito familiare (ad esempio: maltrattamenti in famiglia), mentre, negli altri casi, l'interlocuzione con la famiglia appare coerente con il ***patto di collaborazione*** **tra la scuola e la famiglia.**

E’ buona regola **riportare fedelmente**, nella relazione da trasmettere al Dirigente, **quanto dichiarato dallo studente, distinguendo quel che viene dichiarato spontaneamente da quel che è stato dichiarato su (eventuale) domanda.**

VA EVITATA NELLA MANIERA PIU’ ASSOLUTA L’INDICAZIONE DELLE SOLE INIZIALI DELLE PERSONE

in quanto, **trattandosi di fatti di rilevanza penale, la privacy non può essere opposta alla Procura della Repubblica**; questo vale sia per la denunzia vera e propria che per la relazione interna ,in quanto **non debbono esservi dubbi sulla esatta identificazione delle persone a vario titolo coinvolte.**

Inoltre, anche se **l'obbligo di denunzia** di cui all'**art. 331 c.p.p.**, per il pubblico ufficiale e per l'incaricato di pubblico servizio, sorge solo per i reati procedibili di ufficio, **appare opportuno che, in presenza di un'ipotesi di reato, il personale scolastico presenti sempre denunzia**, lasciando alla Magistratura inquirente (cioè al Pubblico Ministero) l'onere di verificare se, nel caso concreto, il reato sia procedibile a querela oppure di ufficio.

La violazione dell'obbligo di denunzia costituisce a sua volta reato punito con una multa di importi diversi a seconda che colui che viola il suddetto obbligo sia pubblico ufficiale oppure incaricato di pubblico servizio.

Inoltre, **non vi sono rischi per il personale scolastico**, di essere chiamato a rispondere di calunnia o di diffamazione in quanto:

- nel caso in cui, come generalmente avviene, il denunziante si limita a comunicare quanto gli è stato riferito, egli è un semplice **nuncius**, per cui ovviamente **nessuna responsabilità può esserci in capo al personale scolastico per il contenuto della denunzia.**

- nel caso in cui il personale scolastico segnala possibili violenze, desumibili dall'osservazione di tracce (cfr. sopra. ematomi; arrossamenti ecc.), la denunzia avrà ad oggetto il **dato obiettivo** di tali tracce, accompagnate dalla (eventuale) spiegazione che lo studente avrà fornito delle tracce stesse. Anche in tal caso, **non possono esservi responsabilità a carico del denunziante.**

- Nel caso in cui lo studente non abbia fornito nessuna indicazione sulla genesi delle tracce di cui al punto precedente e non vi siano elementi concreti da cui desumere che tali tracce siano riferibili a condotte violente in ambito familiare, **in coerenza con il patto di collaborazione scuola- famiglia è auspicabile che l'insegnante interloquisca con i genitori dello studente**, dimostrando così l'attenzione della scuola verso lo studente**. Ciò servirà anche per evitare che la famiglia, eventualmente ignara, possa addebitare tali tracce alla scuola.**

In sintesi:

Il personale scolastico che viene a conoscenza del fatto di reato commesso dal/sul minore scrive senza ritardo una RELAZIONE dettagliata al DS

Il DS prende atto e DENUNCIA la situazione a

AUTORITA' GIUDIZIARIA Carabinieri o Questura

PROCURA DELLA REPUBBLICA Competente